



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
DI VIDEOSORVEGLIANZA E FOTOTRAPPOLAGGIO**

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 4 del 23.03.2023

INDICE

PREMESSA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

CAPO II - SOGGETTI

Art. 5 – Titolare

Art. 6 – Designati (responsabili interni) del trattamento dei dati personali

Art. 7 – Responsabili (esterni) del trattamento dei dati personali

Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali

Art. 9 - Soggetti esterni

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 – Conservazione dei dati personali

Art. 12 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

Art. 13 – Informativa

Art. 14 – Comunicazione e diffusione dei dati personali

Art. 15 – Utilizzo di particolari sistemi mobili

Art. 16 – Cessazione del trattamento dei dati personali

Art. 17 – Diritti dell'interessato

CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

Art. 18 – Sicurezza dei dati personali

Art. 19 – Accesso alle centrali di controllo

Art. 20 – Accesso agli impianti e credenziali

CAPO V – SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 21 – Sistema integrato di sorveglianza tra pubblico e privato

CAPO VI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 22 – Tutela

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Aggiornamento elenco impianti

Art. 24 – Obblighi di preventivo esame

Art. 25 – Norma di rinvio

PREMESSA

Il presente Regolamento è redatto a norma del:

1. Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n° 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, che modifica e integra il dlgs 196/2003 Codice nazionale sulla privacy";
2. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia", nonché il DL n. 51/2018 che recepisce la Direttiva Europea 680/2016, "Relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati".

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento, interamente o parzialmente automatizzato, dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio attivati nel territorio dell'Ente determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Reg. UE 2016/679, della Direttiva UE 2016/680, in osservanza delle disposizioni contenute nel "decalogo" del 8 aprile 2010 dal Garante della Privacy.
2. L'installazione e l'attivazione degli impianti non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area sorvegliata, con apposita segnaletica come individuata dal Garante, e siano adottate idonee misure di sicurezza.
3. In particolare il presente Regolamento:
 - a. Disciplina l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza fissi, mobili, di lettura targhe e fototrappole di proprietà dell'Ente o da esso gestiti;
 - b. Definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti;
 - c. Disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti.
4. Gli impianti:
 - a. Riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b. Consentono riprese unicamente di video o foto;
 - c. Sono installati nel territorio dell'Ente;
 - d. Sono gestiti dal Responsabile della gestione tecnica degli impianti designato a norma dell'articolo 6 del presente regolamento.
5. Sono attivabili impianti videosorveglianza e fototrappolaggio fissi e mobili, posizionabili in aree del territorio dell'Ente oppure montate su veicoli di servizio.
6. Il sistema di videosorveglianza dell'Ente è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dei dati di cui al presente Regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
7. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente Regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo del 8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore vigente.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. Per “Codice”, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 novellato dal D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. Per “impianto di videosorveglianza e fototrappolaggio”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere, registrare immagini, suoni e scattare fotografie, utilizzato per le finalità indicate dall’articolo 3 del presente Regolamento;
- c. Per “banca dati”, il complesso di dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- d. Per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti anche con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- e. Per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti;
- f. Per “Titolare del trattamento dei dati personali”, il Legale Rappresentante dell’Ente protempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g. Per “Responsabile del trattamento dei dati personali”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali formalmente nominata;
- h. Per “Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza”, la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo, o dal Responsabile del trattamento del Servizio di riferimenti, all’installazione, all’utilizzo ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza formalmente nominata;
- i. Per “Autorizzati al trattamento”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati personali formalmente nominate;
- j. Per “interessato”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- k. Per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l. Per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. Per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n. Per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all’Ente, dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dal Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e dalle altre disposizioni normative applicabili all’Ente in tema di sicurezza e presidio del territorio. In particolare,

l'uso di questi impianti è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.

2. L'utilizzo degli impianti è finalizzato a:

- a. Attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e s.m.i., delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del dlgs 267/2000;
- b. Prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado, di discarica di materiale e di sostanze pericolose o di abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei Regolamenti locali in genere e nelle Ordinanze Sindacali;
- c. Vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
- d. Tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- e. Controllare aree specifiche del territorio comunale;
- f. Monitorare e controllare la viabilità e i flussi di traffico;
- g. Verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici;
- h. Coordinamento delle attività di protezione civile.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e s.m.i., gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e di fototrappolaggio gestiti dall'Ente e collegati alle centrali di controllo ubicate presso gli Uffici dell'Ente, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. L'utilizzo degli impianti comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e foto che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.

3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, limitazione pertinenza e proporzionalità, sanciti dal Codice Privacy novellato e dal Reg. UE2016/679.

4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dall'Ente esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

5. In attuazione del principio di limitazione e pertinenza, gli impianti di videosorveglianza, fototrappolaggio e i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le

finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

CAPO II SOGGETTI

Art. 5 - Titolare

1. L'Ente, nella persona del Presidente pro tempore, è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti anche mediante l'utilizzo di questi impianti:
 - a. Definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b. Effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c. Nomina i Designati al trattamento dei dati impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d. Nomina i Responsabili del trattamento dei dati personali impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - e. Detta le "Linee Guida" di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - f. Vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite;
 - g. Nello svolgimento delle attività pertinenti si avvale del supporto del Responsabile della protezione dei dati personali.

Art. 6 – Designati al trattamento o responsabili interni del trattamento dei dati

1. La Responsabilità della gestione tecnica e manutenzione degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio sono in capo al Presidente dell'Unione.
2. Il Responsabile effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
4. Il Responsabile e il personale interno, se specificatamente incaricato e autorizzato, in relazione all'utilizzo degli impianti:
 - a. Adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
 - b. Curano la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
 - c. Collaborano con il Responsabile per la protezione dei dati per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;

- d. Custodiscono le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 7 - Responsabili esterni del trattamento dei dati

1. Il Titolare o il Designato al trattamento (responsabile interno) dei dati e della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento può individuare soggetti esterni all'Ente quali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, nell'ambito degli appalti di forniture e servizi relativi alla installazione e manutenzione degli impianti. La nomina è effettuata con una specifica comunicazione o può essere riportata nel contratto di appalto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai Responsabili esterni.

3. Il Responsabile esterno degli impianti:

- a. Cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- b. Assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Art. 8 - Personale incaricato e autorizzato al trattamento dei dati personali

1. Il Designato al trattamento (responsabile interno) può nominare il personale specificatamente incaricato e autorizzato in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

2. Gli incaricati sono nominati tra i dipendenti dell'Ente che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare e dai Responsabili.

4. Nell'ambito degli incaricati sono nominati i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 9 - Soggetti esterni

1. Ai soggetti esterni all'Ente e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di cui al presente regolamento, si applica la disposizione dell'articolo 5 del Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento sono:

- a. Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. Raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c. Esatti e, se necessario, aggiornati;
- d. Trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti.

2. Gli impianti di cui al presente Regolamento consentono riprese video e foto a colori, diurne e notturne, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

3. Gli impianti di videosorveglianza sono sempre in funzione e registrano in maniera continuativa, mentre gli impianti di fototrappolaggio si innescano in modo autonomo a seguito di qualsiasi movimento di veicoli o esseri umani catturando immagini.

4. I segnali video e foto delle unità di ripresa sono inviati presso la sede comunale o data center individuato appositamente dove sono registrati su appositi server. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato il cui accesso è protetto, riservato e consentito unicamente al personale formalmente e appositamente incaricato. L'impiego del sistema di videoregistrazione e foto è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 11 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica. Gli strumenti e i supporti elettronici utilizzati sono dotati dei sistemi di protezioni che garantiscono la tutela dei dati trattati.

2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

3. In tali casi dovrà essere informato il Responsabile del trattamento degli impianti di cui al presente Regolamento, che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 6 ad operare per tale fine.

4. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo delle immagini degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente dal personale addetto in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento solo a fini di indagine giudiziaria o di polizia.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 13 - Informativa

1. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'Ente rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:
 - a. Pubblicazione sul sito internet istituzionale di planimetrie e di altra documentazione relative alle zone videosorvegliate;
 - b. Cartelli di cui all'informazione minima prevista dall'art. 13 comma del Reg. UE 2016/679 installati nelle aree in prossimità degli impianti.
3. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'Ente rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali e nei pressi dei dispositivi di rilevazione tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679.

Art. 14 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento, da parte dell'Ente a favore di altri soggetti o autorità pubbliche è ammessa quando è prevista da una specifica norma di legge o regolamento anche mediante la stipula di precisi protocolli d'intesa. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti formalmente incaricati e autorizzati a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dai Responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso è fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 15 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Per specifiche finalità gli operatori autorizzati o il Responsabile del trattamento di cui al presente Regolamento possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza. L'utilizzo di tali sistemi, da parte degli operatori, dovrà essere disciplinato con specifiche disposizioni operative. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

3. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente il reparto operativo impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata al Responsabile.

4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui alla Direttiva UE 2016/680 ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono distrutti.

Art. 17 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a. Di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b. Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

- c. Di richiedere su richiesta avanzata prima dello spirare del termine massimo di conservazione del dato e di ottenere, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dal responsabile designato:
- La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, valutate le preminenti esigenze di polizia giudiziaria e di indagine.
- d. Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi qualora sia possibile, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

6. Possono essere adottate misure legislative intese a ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all'interessato e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:

- a. Non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- b. Non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- c. Proteggere la sicurezza pubblica;
- d. Proteggere la sicurezza nazionale;
- e. Proteggere i diritti e le libertà altrui.

CAPO IV MISURE DI SICUREZZA

Art. 18 - Sicurezza dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del Reg. UE 2016/679, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Direttiva UE 2016/680 il Titolare del trattamento, previa valutazione dei rischi, mette in atto misure volte a:

- a. Vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento («controllo dell'accesso alle attrezzature»);
- b. Impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate («controllo dei supporti di dati»);
- c. Impedire che i dati personali siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione («controllo della conservazione»);
- d. Impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati («controllo dell'utente»);
- e. Garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso («controllo dell'accesso ai dati»);
- f. Garantire la possibilità di verificare e accertare gli organismi ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati («controllo della trasmissione»);
- g. Garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato, il momento della loro introduzione e la persona che l'ha effettuata («controllo dell'introduzione»);
- h. Impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati («controllo del trasporto»);
- i. Garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati («recupero»);
- j. Garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati («affidabilità») e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema («integrità»).

Art. 19 - Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso il data center e le centrali di controllo ubicate presso l'Ente, nonché presso eventuali altre sedi collegate;
2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al Titolare, ai Responsabili e agli incaricati.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del Titolare o dei Responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso.
4. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.
5. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

6. Gli Autorizzati designati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 20 - Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal Responsabile della gestione tecnica degli impianti.

CAPO V SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 21 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e s.m.i., in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.

2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:

- a. Gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi Titolari del trattamento, utilizzando le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b. Collegamento telematico di diversi Titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
- c. Collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli Organi di Polizia di Stato.

3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia di Stato devono avere le specifiche misure che prevedono:

- a. L'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei Responsabili da parte del Titolare;
- b. La separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

4. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali. Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dell'Unione, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana:

- a. L'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo Ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti

- istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'Ente;
- b. Un centro unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola Pubblica Amministrazione.

CAPO VI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 22 - Tutela

1 In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 7.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Aggiornamento elenco impianti

1. L'aggiornamento dell'elenco degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio è demandato al Responsabile della gestione tecnica degli impianti di cui al presente Regolamento, sulla base di provvedimenti che ne avallano la scelta.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il Responsabile della gestione tecnica degli impianti segnala tempestivamente al Titolare del trattamento dati l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Art. 24 - Obblighi di preventivo esame

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza e il presente Regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia finalizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata e siano adottate idonee misure di sicurezza.

Art. 25 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Reg. UE 2016/679 e al Codice Privacy novellato, al dlgs 196/2003 aggiornato, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

2. Il presente Regolamento esplica i propri effetti al momento dell'eseguibilità della delibera di approvazione da parte dell'Organo Consigliare.